Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 giugno 1983** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 15 giugno 1983.

Nuovi prezzi di vendita al pubblico degli stampati relativi al servizio dei conti correnti postali.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 23 agosto 1978;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1980;

Ritenuto necessario l'adeguamento dei prezzi di vendita al pubblico degli stampati relativi al servizio dei conti correnti postali, in relazione agli aumentati costi di produzione addebitati all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dall'Istituto Poligrafico dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita degli stampati del servizio dei conti correnti postali, agli utenti, privati o enti pubblici, sono fissati nelle seguenti misure:

Mod. ch 16 AUT - Assegni - fascicolo da 25 esemplari . . . . L. 3.100

Mod. ch 16 spec. AUT - Assegni senza contromatrice - fascicolo da 25 esemplari . . . . L. 3.000

Mod. ch 16 spec. AUT - Assegni senza contromatrice a striscia continua . . L. 120 ad esemplare

Mod. ch 16-*bis* - Distinte di accompagnamento dei modd. ch 16 spec. AUT e ch 20 spec. AUT - blocco da 50 esemplari . . . . L. 850

Mod. ch 42 C AUT - Buste per la spedizione degli assegni e dei postagiro da vistare - pacchetto da 25 buste . . . L. 650

Mod. ch 8-*bis* AUT e Mod. ch 8-*quater* AUT - Bollettini di versamento in bianco - fascicolo da 50 esemplari . . . L. 550

Mod. ch 8-*ter* AUT - Bollettini di versamento per pagamento di tasse (con attestazione) - fascicolo da 50 esemplari . . . . L. 550

Mod. ch 8-*bis*

Mod. ch 8-*bis* AUT-Tes - Bollettini di versamento a favore delle sezioni di tesoreria prov. dello Stato (con doppio certificato di accreditamento) - fascicolo da 50 esemplari . . . . . . L. 550

Mod. ch 8-*bis* AUT - Bollettini di versamento sovrastampati - fascicolo da 50 esemplari . . . . L. 700

Mod. ch 8-*quater* AUT - Bollettini di versamento sovrastampati (con attestazione) - fascicolo da 50 esemplari . . L. 800

Mod. ch 8-*bis* AUT - Bollettini di versamento a striscia continua in bianco o sovrastampati . . . . L. 14 ad esemplare

Mod. ch 8-*quater* AUT - Bollettini di versamento a striscia continua in bianco o sovrastampati . . . . L. 16 ad esemplare

Art. 2.

Nel caso di fornitura di bollettini di versamento a striscia continua in bianco, il correntista dovrà provvedere in proprio alla relativa sovrastampa adeguandosi alle disposizioni in materia stabilite dall'amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1983

Il Ministro: GASPARI

(3828)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 1983.

Integrazioni alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, riguardante l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;

Visto il decreto 23 marzo 1983, e successive modificazioni e integrazioni, contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18;

Considerato che la consegna e la installazione degli apparecchi misuratori fiscali omologati ovvero apparecchi misuratori di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto 23 marzo 1983, e successive modificazioni, acquistati sulla base di contratti conclusi entro il 1° luglio 1983 anteriormente all'apertura dell'esercizio, potranno essere eseguite, per motivi tecnici delle ditte fornitrici, anche successivamente alla predetta data;

Ritenuto che occorre provvedere;

Decreta:

Art. 1.

I contribuenti tenuti all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale a partire dal 1° luglio 1983 che abbiano acquistato apparecchi misuratori fiscali omologati ovvero apparecchi misuratori di cui agli articoli 13 e 14 del decreto 23 marzo 1983, quali modificati dai decreti 19 e 29 aprile 1983, sulla base di contratti conclusi entro il 1° luglio 1983 anteriormente all'apertura dell'esercizio, dai quali risulti che la consegna e la installazione potranno essere eseguite per motivi tecnici anche successivamente al 1° luglio 1983, in luogo del rilascio dello scontrino, debbono provvedere transitoriamente, a partire dalla suddetta data e fino alla installazione degli apparecchi, alla registrazione dei corrispettivi secondo le disposizioni previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 13, secondo comma, del decreto 23 marzo 1983, e successive modifiche ed integrazioni, i contribuenti che si avvalgono della disposizione di cui al precedente comma debbono presentare, entro il 1° luglio 1983, in duplice esemplare, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, le dichiarazioni previste nei detti articoli, con riserva di produrre, entro il giorno successivo a quello della installazione dell'apparecchio, altra dichiarazione, in duplice esemplare, contenente gli elementi integrativi della precedente, con allegata copia della documentazione relativa all'acquisto dell'apparecchio medesimo. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, accertata la identicità degli esemplari delle dichiarazioni, appone sugli stessi il timbro a calendario restituendone uno a titolo di ricevuta.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili fino al 31 luglio 1983.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3891)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 giugno 1983.

Disposizioni applicative per la concessione dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 1983-84.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, in corso di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità medesime, con il quale sono state incluse nuove specie nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione dei mercati nel settore delle sementi;

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, in corso di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità medesime, con il quale è stato fissato per le sementi di dette specie, l'importo dell'aiuto per la campagna di commercializzazione 1983-84;

Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 1983, con il quale sono state emanate le disposizioni applicative per la concessione dell'aiuto comunitario alla produzione delle sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 1983-84;

Ritenuto necessario adeguare le disposizioni del predetto decreto ministeriale al fine di ammettere alla registrazione i contratti stabiliti per la moltiplicazione delle sementi delle nuove specie;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle specie per le quali è stato fissato un aiuto comunitario alla produzione delle sementi certificate, riportate all'art. 2 del decreto ministeriale del 18 febbraio 1983, citato nelle premesse, è integrato con le seguenti specie:

Foraggere graminacee:			
Agrostide canina	E.C.U./q.le		60,8
Agrostide gigantea	»	»	60,8
Agrostide stolonifera	»	»	60,8
Agrostide tenue	»	»	60,8
Fleolo bulboso .	»	»	40,9
Foraggere leguminose:			
Lupolina	E.C.U./q.le		24,3
Trifoglio incarnato .	»	»	35,0
Trifoglio alessandrino .	»	»	35,0
Trifoglio persiano	»	»	35,0
Trifoglio ibrido	»	»	35,1

Art. 2.

I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione afferenti alla produzione delle sementi delle specie elencate nel precedente art. 1, dovranno essere presentati alla registrazione, prevista all'art. 4 del decreto ministeriale del 18 febbraio 1983, entro il 31 luglio 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1983

Il Ministro: MANNINO

(3793)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalvista, con sede e stabilimento in Verbania Trobaso (Novara), è prolungata al 14 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Omega, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione manifatture, con sede in Milano e stabilimento in Verbania Intra (Novara), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione manifatture, con sede in Milano e stabilimento in Verbania Intra (Novara), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione manifatture, con sede in Milano e stabilimento in Verbania Intra (Novara), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Minerva, con sede in Spoleto, località S. Chiodo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 agosto 1982 al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarda Comes, con sede in Cagliari e cantiere di Assemini-Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietra, con sede in Brescia e stabilimenti in Omegna (Novara) e Brescia, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 15 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mia di Repetto Pietro & C. S.a.s. di Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 2 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione manifatture, stabilimento di Trecate (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 novembre 1981 al 22 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione manifatture, stabilimento di Trecate (Novara), è prolungata al 21 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione manifatture, stabilimento di Trecate (Novara), è prolungata al 22 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Stelvio, con sede in Roma e stabilimento in Ceprano (Frosinone), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Pininfarina, con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eaton Nova S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Desenzano del Garda (Brescia) e deposito di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 ottobre 1982 al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa industria tessili, stabilimenti di Rivarolo e Collegno (Torino), è prolungata al 23 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Giorgio Adreani & C., con sede in Vimodrone (Milano) e stabilimenti in Vimodrone e Pioltello (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 agosto 1982 al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma, con sede in Arenzano (Genova), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma, con sede in Arenzano (Genova), è prolungata al 26 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lo.Gi.Co. S.p.a., con sede in Torino e stabilimento e sede amministrativa in Mondovì (Cuneo), è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Botto, con sede in Cuorgné (Torino), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Circolo Acli di Matelica, servizio mensa aziendale della Lanerossi Confezioni S.p.a. di Matelica, è prolungata al 26 settembre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resinflex, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 14 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla gestione maglificio industriale dell'Istituto nazionale per i ciechi di guerra di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 ottobre 1982 al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verrina, in liquidazione, di Genova-Voltri, è prolungata al 7 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verrina, in liquidazione, di Genova-Voltri, è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sassonia, con stabilimento in Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 gennaio 1983 al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3806)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim di Roma, miniera di Campiglia (Livorno), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1982 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. del Gruppo Montedison operanti in Lombardia: Farmitalia Carlo Erba, Vedril, Vinavil, Datamont, Tecnimont, Sipa, Rol, Selm, Neofil, Sibit, Carlo Erba strumentazione, Merak, Istituto G. Donegani, Montedison Eslon, Vetem, Italbonder, Società italiana poliestere, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

(3804)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C. di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. « Fiama » di Bazzano d'Aquila (L'Aquila), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. « Fiama » di Bazzano d'Aquila (L'Aquila), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore cemento ed amianto operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore cemento ed amianto operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

(3805)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di economia e commercio:

1) istituzioni di diritto privato;
2) merceologia.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di ingegneria:

idrologia tecnica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di architettura:

fisica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3810)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Interventi pubblici nel settore minerario ai sensi dell'art. 2 della legge 6 ottobre 1982, n. 752. (Deliberazione 8 giugno 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante norme per la attivazione di interventi volti a definire una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie;

Visto, in particolare, l'art. 2 della predetta legge che demanda a questo comitato il compito di fissare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze di sviluppo economico del Paese ed in linea con le politiche comunitarie in materia mineraria;

Visto che lo stesso art. 2 della legge sopra richiamata affida al comitato anche il compito di individuare le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese, di indicare le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore, nonché quello di determinare i criteri per il coordinamento delle iniziative suscettibili di beneficiari degli aiuti da parte delle Comunità economiche europee;

Vista la nota n. 355652 del 15 marzo 1983 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del comitato un documento contenente la indicazione dei principi e criteri per la adozione degli interventi pubblici nel settore minerario;

Acquisiti i pareri della commissione consultiva interregionale e delle organizzazioni dei lavoratori e delle associazioni imprenditoriali di categoria;

Considerato che il sistema economico nazionale, a causa della sua forte dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento delle materie prime, risulta particolarmente sensibile alle tensioni che si verificano sul mercato internazionale in conseguenza sia delle repentine oscillazioni delle quotazioni delle materie prime, sia dell'accentuata tendenza dei Paesi esportatori a sviluppare *in loco* impianti di prima trasformazione;

Considerato che l'industria estrattiva italiana non può che assicurare in minima parte un adeguato flusso di minerali e metalli necessari al funzionamento dell'apparato produttivo e che pertanto appare opportuno migliorare con appositi strumenti il sistema di approvvigionamento delle materie prime anche in funzione di obiettivi maggiormente rispondenti alle esigenze generali del Paese;

Ritenuto che ai fini della diversificazione e della garanzia delle fonti di approvvigionamento un ruolo preminente nel campo minerario, sia a livello interno che estero, viene svolto dagli enti di gestione ed in particolare dalle società dell'ENI che detengono una quota rilevante del mercato nazionale;

Tenuto conto delle indagini finora effettuate in materia di ricerca e di conoscenza delle risorse minerarie all'interno del territorio, del prevedibile fabbisogno delle sostanze minerali

occorrenti allo sviluppo del sistema economico nazionale nei prossimi anni e delle azioni che gli operatori nazionali dovranno svolgere in vista di un riequilibrio del settore;

Ravvisata l'opportunità di indirizzare, in una prima fase, gli interventi previsti dalla legge verso l'attuazione di progetti di ricerca e di coltivazione che interessano urgentemente alcune delle materie prime rilevanti sul piano nazionale;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Gli interventi previsti dalla legge mineraria per il raggiungimento di una politica organica di ricerca, di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime dovranno uniformarsi alle seguenti direttive:

1. L'incremento delle risorse minerarie nazionali dovrà costituire l'obiettivo principale delle azioni da svolgere attraverso l'intensificazione della ricerca mineraria e la massimizzazione della consistenza delle riserve.

La ricerca di base dovrà essere rivolta alla completa ed esaustiva conoscenza del suolo, del sottosuolo e della piattaforma continentale per la segnalazione di minerali di qualsiasi tipo.

Le operazioni di tipo generale (raccolta di dati, bibliografia e telerilevamento) interesseranno preliminarmente tutto il territorio nazionale, mentre le successive fasi di intervento strategico e di prospezione sistematica di dettaglio saranno effettuate per tempi successivi in ampie zone selezionate dalle operazioni preliminari.

Nei programmi quinquennali di ricerca di base saranno indicati, per ogni singola zona, tutti i minerali — anche diversi da quelli dichiarati di rilevante interesse per il Paese — che già formano oggetto di titoli minerari rilasciati dall'amministrazione. Per tali minerali la sospensione del conferimento di nuovi permessi vige per la durata, nella zona stessa, della ricerca di base.

La ricerca di base sarà svolta direttamente dal Ministero dell'industria per mezzo del servizio geologico e del servizio chimico, in base alle loro possibilità strutturali — che comunque dovranno essere adeguate ai complessi compiti richiesti — e mediante convenzioni da stipulare con l'ENI sulla base di adeguati programmi tecnici.

I programmi relativi alle convenzioni da stipulare con l'ENI nel territorio delle regioni a statuto speciale saranno concordati con i competenti organi regionali.

2. Tenendo conto dei risultati delle ricerche finora effettuate, del livello qualitativo e quantitativo delle coltivazioni all'interno e dell'incidenza delle diverse materie prime sul sistema di approvvigionamento dall'estero, possono individuarsi le sostanze minerali di rilevante interesse per il Paese nei seguenti minerali:

METALLIFERI

a) *Non ferrosi*:
alluminio
antimonio
piombo
zinco
rame e associati
stagno
oro
terre rare

b) *Associati alla siderurgia*:
ferro
manganese
molibdeno
tungsteno
titanio
zirconio
nichelio

NON METALLIFERI

piriti
sali potassici
fluorite
barite
fosfati
amianto a fibra lunga
caolino
argille refrattarie
talco

FONTI DI ENERGIA PRIMARIA

carbone e lignite

Il comitato procederà, secondo le modalità ed i termini previsti dal penultimo comma dell'art. 2 della legge n. 752/82, ad un'analisi sul grado di rilevanza per lo sviluppo del Paese delle sostanze minerali sopra indicate tenendo presente anche i risultati che potranno conseguirsi dalla ricerca di base.

3. La ricerca operativa sarà indirizzata alla individuazione di nuove risorse estraibili, particolarmente per quei giacimenti minerari in fase di esaurimento, allo scopo di reperire nuovi giacimenti minerari intesi sia come nuovi corpi, sia come parti nuove di giacimenti già coltivati o in corso di coltivazione. Essa si svilupperà secondo stadi successivi, ciascuno dei quali subordinato ai risultati del precedente.

La ricerca operativa nel territorio nazionale dovrà interessare, in un primo momento, le aree che risultano già indiziate secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 5 della legge in esame. In tale fase potranno essere adottati gli interventi previsti dall'art. 9 della legge per agevolare la realizzazione di progetti di ricerca e di sviluppo diretti alla individuazione di alcuni minerali appartenenti alle sostanze minerali di cui al punto 2. della presente delibera: alluminio, antimonio, piombo, zinco, rame e minerali associati, oro, manganese, tungsteno, fluorite, barite e carbone.

Sulla scorta dei risultati che via via emergeranno dalla ricerca di base, potranno essere effettuate ricerche operative nelle aree che saranno indiziate ai sensi e con le modalità di cui all'art. 6 della legge. In questa seconda fase gli interventi finanziari saranno estesi a tutti i minerali riconosciuti di rilevante interesse per il Paese.

4. L'attività di ricerca mineraria all'estero dell'ENI e, per le materie prime di interesse siderurgico, dell'IRI dovrà tendere agli obiettivi di medio-lungo periodo intesi ad elevare il grado di sicurezza degli approvvigionamenti, e a rendere, ove possibile, stabili le quotazioni dei prezzi di acquisto mediante la diversificazione delle fonti e delle formule di intervento.

Nel perseguimento di tali obiettivi è auspicabile che una quota dell'approvvigionamento delle materie prime necessarie al sistema produttivo nazionale possa essere assicurata da risultati di attività di esplorazione mineraria da avviare in paesi geologicamente idonei; lo svolgimento di queste attività, richiedendo massicce dosi di capitali di rischio, potrà essere effettuato anche in associazione con terzi.

L'ENI e l'IRI potranno promuovere, sulla base degli indirizzi che saranno stabiliti nei programmi quinquennali di ricerca, iniziative comuni intese a sviluppare nelle forme più opportune di compartecipazione la ricerca operativa nei comparti dei minerali associati alla siderurgia.

Per quanto concerne l'intervento finanziario dello Stato per la promozione e il sostegno della ricerca mineraria all'estero da parte degli enti interessati al settore minerario, i contributi saranno preferibilmente destinati a progetti di ricerca operativa riguardanti i seguenti minerali: piombo, zinco, rame, e minerali associati, stagno, oro, ferro, manganese, molibdeno, tungsteno, zirconio, fosfati, amianto a fibra lunga e carbone.

Il recupero dei contributi concessi sarà operante nel caso che la ricerca operativa si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di coltivazione.

5. Il patrimonio minerario nazionale, che si trova in condizioni di esercizio, dovrà essere salvaguardato con misure idonee a favorire l'attività dei singoli concessionari, pubblici e privati, direttamente controllati dall'organo competente.

Il finanziamento agevolato, previsto dall'art. 12 della legge, dovrà rivolgersi ai programmi di investimento che gli operatori intendono realizzare sia per attivare processi di razionalizzazione delle miniere in esercizio, sia per iniziare la coltivazione di nuovi giacimenti minerari. La realizzazione dei programmi dovrà comportare, tra l'altro, una riduzione di costi di produzione in modo che con l'estrazione di minerali a più basso tenore, resa possibile dalle nuove condizioni economico-produttive, possa raggiungersi l'obiettivo della massimizzazione delle risorse.

Per le miniere già esistenti i programmi finanziabili dovranno riguardare le spese di investimento destinate ai lavori di accertamento e di delimitazione di corpi minerali già individuati, ai lavori di preparazione alle coltivazioni, alla ristrutturazione degli impianti e dei servizi delle miniere, alle opere pertinenziali, nonché all'ammodernamento degli impianti.

Per l'apertura di nuove miniere i finanziamenti saranno concessi per l'esecuzione delle opere infrastrutturali di accesso alla zona del giacimento e per la fornitura di acqua e di

energia, per la coltivazione comprendente le grandi preparazioni (pozzi, rampe di accesso al giacimento o di servizio, gallerie di tracciamento e di preparazione) e per il trattamento e valorizzazione del minerale.

Le agevolazioni finanziarie previste dalla legge per i programmi di investimento relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione delle sostanze minerali, saranno concesse prioritariamente ai seguenti comparti minerari: alluminio, piombo, zinco, rame e minerali associati, pirite, fluorite, barite, sali potassici.

6. Lo studio di nuovi processi mineralurgici e metallurgici presenta particolare importanza, oltre che per perseguire una politica di riduzione dei costi, anche per mettere a punto nuove tecnologie per l'utilizzazione di minerali non tradizionali o di difficile impiego.

Il carattere di priorità riconosciuto dall'art. 16 per l'utilizzo del fondo IMI nella ricerca applicata rivolto alla messa a punto di nuovi metodi nel settore minerario, mineralurgico e metallurgico, nonché all'aumento della produttività dovrà essere rispondente agli indirizzi generali della politica di razionalizzazione delle lavorazioni, di valorizzazione dei prodotti e di massimizzazione delle riserve minerarie estraibili.

a) Nella fase estrattiva si tratterà di mettere a punto nuove tecniche di coltivazione mineraria, di approfondire gli studi e le ricerche sulla stabilità delle lavorazioni sotterranee, allo scopo di realizzare cantieri ampi e meccanizzati, sugli esplosivi, sulla razionalizzazione dei trasporti e dell'estrazione, sui miglioramenti della ventilazione, soprattutto nelle miniere profonde, sull'eduzione dell'acqua e sulle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.

b) Nella fase mineralurgica occorrerà mettere a punto nuovi metodi di arricchimento e di preparazione dei minerali tradizionali allo scopo di ottimizzare i rendimenti e le qualità dei prodotti mercantili e di minerali non tradizionali.

c) Nella fase metallurgica e di prima trasformazione dei minerali occorrerà ottimizzare i rendimenti, valorizzare i prodotti, recuperare i sottoprodotti disinquinando gli scarichi.

7. L'intervento a sostegno delle attività minerarie in perdita, esplicabile sotto forma di ripianamento delle perdite di esercizio a totale carico dello Stato, dovrà essere limitato a casi eccezionali che risulteranno da una valutazione delle singole attività da effettuare sulla base della incidenza dei minerali prodotti sul sistema di approvvigionamento e dell'analisi dei costi sociali derivanti dalla interruzione delle attività.

In sede di valutazione del ripiano delle perdite dovrà essere assegnata priorità alle miniere che hanno prospettive di ritorno verso condizioni di redditività. Sono quindi escluse dal contributo al ripiano le miniere che registrano forti e continui disavanzi nella gestione senza che esista la possibilità di un recupero economico.

L'indicazione dei livelli produttivi di massima per ciascuna miniera dovrà essere prevista per periodi di tempo limitati in modo che la previsione del volume produttivo e conseguentemente dei risultati di gestione possa corrispondere, entro determinati limiti, all'effettivo andamento produttivo ed economico delle miniere.

Al fine di evitare che al termine del periodo fissato per il mantenimento della miniera si verifichino scostamenti rilevanti tra le stime previsionali ed i consuntivi della gestione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fornirà al CIPI, a cadenza semestrale, elementi sull'andamento della gestione.

In caso di forti variazioni del consuntivo rispetto alle previsioni, il CIPI dovrà procedere ad una nuova valutazione dei livelli produttivi e, indirettamente, degli oneri sostenibili da parte dello Stato, non escludendo, ove la situazione la richieda, la possibilità di una dichiarazione da parte dello stesso comitato della cessazione dello stato di mantenimento della fase produttiva delle miniere.

8. La messa in stato di potenziale coltivazione delle miniere per motivi di interesse strategico o di economia generale del Paese dovrà essere adottata nei casi in cui l'importanza strategica delle miniere richieda un temporaneo mantenimento delle strutture in previsione di un ripristino della produzione per impellenti esigenze dell'industria nazionale e di un rialzo della quotazione dei minerali capace di rendere economicamente sfruttabile il giacimento.

Durante il periodo di manutenzione delle miniere potrà essere anche esaminata, caso per caso, la convenienza di procedere ad una attività produttiva nella misura in cui questa non comporti l'aggravio della spesa. Può essere altresì prevista la contemporanea concessione di contributi per l'effettuazione di ricerche operative limitate a quei minerali dichiarati di rilevante interesse per il Paese.

9 Per il coordinamento di iniziative suscettibili di beneficiare di aiuti delle Comunità economiche europee saranno tenuti presenti i seguenti criteri:

a) gli operatori minerari debbono dare comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle istanze rivolte alle Comunità economiche europee per l'ottenimento dei contributi previsti per il finanziamento di progetti di esplorazione di materie prime non energetiche. Gli stessi operatori sono tenuti a comunicare tempestivamente l'avvenuta concessione delle agevolazioni finanziarie, precisando l'importo e le eventuali condizioni apposte;

b) in caso di concomitante concessione di contributi per lo stesso progetto da parte dello Stato italiano, ai sensi della legge n. 752/1982 e da parte delle Comunità economiche europee, resta inteso che la somma complessiva erogata non può superare la percentuale dell'85% dell'intera spesa prevista nel progetto medesimo.

Per i programmi di ristrutturazione delle miniere o di apertura di nuove miniere, il finanziamento agevolato previsto dall'art. 12 della legge n. 752/1982 è cumulabile con eventuali sostegni comunitari fino al 100% del tasso di riferimento applicato all'importo totale degli investimenti.

10. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà a presentare semestralmente al CIPE una relazione sullo stato degli interventi nel settore minerario ai fini di una valutazione della rispondenza degli interventi alle direttive impartite nonché di un eventuale aggiornamento o integrazione delle direttive stesse.

Roma, addì 8 giugno 1983

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
BODRATO

(3729)

MINISTERO DELLE FINANZE

Trasferimento alla regione Emilia-Romagna dei canali demaniali reggiani

Con decreto ministeriale 16 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1983, registro n. 29 Finanze, foglio n. 131, è stato approvato lo stato di consistenza 22 giugno 1982 dei canali reggiani in uso al Consorzio di bonificazione parmigiana Moglia, con le relative pertinenze, rimasti inalterati dalla data di concessione e tuttora adibiti al servizio irriguo.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettanto alla regione Emilia-Romagna dalla data medesima.

Entro novanta giorni dalla data del decreto di cui al presente comunicato, l'intendenza di finanza di Reggio Emilia procederà al formale trasferimento alla regione Emilia-Romagna ed alla contemporanea consegna al Consorzio di bonificazione parmigiana Moglia dei canali di cui sopra, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e del consorzio medesimo, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

(3776)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° gennaio 1983 al 31 marzo 1983

OFFICINE AUTORIZZATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
Iketon farmaceutici S.r.l.	Milano, via Brioschi, 17	Specialità medicinali	D.M. 11 gennaio 1983, n. 6379	Trasferimento autorizzazione
Zeta farmaceutici S.p.a.	Sandrigo (Vicenza), strada provinciale Ghizzalunga	Specialità medicinali	D.M. 15 marzo 1983, n. 6386	Trasferimento autorizzazione
Bayer Italia S.p.a. Bayropharm italiana S.p.a. Miles italiana S.p.a. Sigurtà S.p.a. Nuova Sigurtà S.r.l.	Garbagnate Milanese (Milano), via delle Groane n. 126 - Officina comune	Specialità medicinali	D.M. 3 gennaio 1983, n. 6387	Trasferimento autorizzazione
Bayer Italia S.p.a. Bayropharm italiana S.p.a. Miles italiana S.p.a. Sigurtà S.p.a. Nuova Sigurtà S.r.l.	Santhià (Vercelli), località Sant'Alessandro - Officina comune	Specialità medicinali	D.M. 3 gennaio 1983, n. 6388	Trasferimento autorizzazione
Bayer Italia S.p.a. Bayropharm italiana S.p.a. Miles italiana S.p.a. Sigurtà S.p.a. Nuova Sigurtà S.r.l.	Valeggio sul Mincio (Verona) - Officina comune	Specialità medicinali	D.M. 3 gennaio 1983, n. 6389	Trasferimento autorizzazione
Sigmar Italia S.r.l.	Almè (Bergamo), via Sonbreno n. 15	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali per conto terzi	D.M. 7 febbraio 1983, n. 6399	Trasferimento autorizzazione
I.D.I. farmaceutici S.p.a.	Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani n. 93/95	Specialità medicinali	D.M. 19 febbraio 1983, n. 6400	Modifica denominazione sociale
Poli - Ind. chim. S.p.a.	Quinto dè Stampi di Rozzano (Milano)	Specialità medicinali	D.M. 5 febbraio 1983, n. 6401	
Italchemi Pharma S.p.a.	San Paolo di Torrile (Parma), strada statale Asolana km. 11	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali per conto terzi	D.M. 5 febbraio 1983, n. 6402	
Janssen farmaceutici S.p.a.	Latina, via Monti Lepini km. 50,700	Specialità medicinali	D.M. 19 febbraio 1983, n. 6403	
Zambon farmaceutici S.p.a Simes S.p.a.	Vicenza, via Cappuccini n. 40 - Officina comune	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali per conto terzi	D.M. 11 febbraio 1983, n. 6409	
Ellem industria farmaceutici S.p.a.	Milano, corso di Porta Ticinese n. 89	Specialità medicinali	D.M. 14 marzo 1983, n. 6421	Modifica denominazione sociale
Bayer Italia S.p.a. Bayropharm italiana S.r.l. Miles italiana S.p.a. Sigurtà S.r.l.	Garbagnate Milanese (Milano), via delle Groane n. 126 - Officina comune	Specialità medicinali	D.M. 17 marzo 1983, n. 6423	Trasferimento autorizzazione
Bayer Italia S.p.a. Bayropharm italiana S.r.l. Miles italiana S.p.a. Sigurtà S.r.l.	Valeggio sul Mincio (Verona)	Specialità medicinali	D.M. 17 marzo 1983, n. 6424	Trasferimento autorizzazione
Bayer Italia S.p.a. Bayropharm italiana S.r.l. Miles italiana S.p.a. Sigurtà S.r.l.	Santhià (Vercelli), località Sant'Alessandro - Officina comune	Specialità medicinali	D.M. 17 marzo 1983, n. 6425	Trasferimento autorizzazione

OFFICINE REVOCATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimento
1	Crippa e Berger S.p.a.	Pomezia (Roma), via Laurentina km 27	Specialità medicinali	D.M. 14 marzo 1983, n. 6385
2	Nuova Sigurtà S.r.l.	Santhià (Vercelli), località Sant'Alessandro	Specialità medicinali	D.M. 3 gennaio 1983, n. 6387
3	Neoterapici Benvegna S.r.l. e S.I.R.T. BBP S.r.l.	Palermo, via P.E. Giudici, 163	Specialità medicinali	D.M. 19 febbraio 1983, n. 6408 (officina chiusa a sensi articolo 161, ultimo comma, testo unico delle leggi sanitarie)

(3757)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di S. Didero, Chiavenna, S. Biagio di Callalta, Pianello, Zelarino, Paularo, Teglio e Traversetolo.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 180, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex canale Scolatore dei Vernetti segnato nel catasto del comune di S. Didero al foglio n. 8, lettera *B*, acque esenti da estimo, di mq 53,59 ed indicato con coloratura azzurra nell'estratto di mappa rilasciato il 13 settembre 1982 dall'ufficio tecnico erariale di Torino, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 229, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo fiume Mera in comune di Chiavenna, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 22, mappale 189, di mq 6.460 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 6 maggio 1981 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 233, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di S. Biagio di Callalta, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n 4, sezione *C*, mappali 268, 269 e 270 di mq 140 ed indicato con coloratura gialla nell'estratto di mappa rilasciato il 28 giugno 1982 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 564, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Tidone nel comune di Pianello, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 e compreso fra le particelle 149 e 121 ed in corso del torrente Tidone di mq 3.220 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 24 gennaio 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 591, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo fiume Marzenego, segnato nel catasto del comune di Zelarino al foglio n. 9, mappale 585, di Ha 0.45.50 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 dicembre 1980 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Venezia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 596, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Paularo, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 38, mappali 248 e 274, di complessivi mq 1.630 ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 settembre 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 647, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo fiume Adda in località Valgella del comune di Teglio, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 101 prospicente il mappale 82 di mq 6.265 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 24 giugno 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 aprile 1983, n. 649, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso dall'alveo del torrente Parma in comune di Traversetolo, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, mappali 132 e 97 di complessive Ha 1.15.50 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 5 novembre 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma, che fa parte integrante del citato decreto.

(3670)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 1° giugno 1983, n. 1/13/2-705, il decreto 18 maggio 1932, n. 698.G, del prefetto della provincia dell'Istria, con il quale il cognome del sig. Antonio Giugovaz, nato a Cuberton di Grisignana il 25 febbraio 1878, venne ridotto nella forma italiana di «Giovini», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria Denich e ai figli Giovanni, Pietro, Evaristo e Giuseppina, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 24 marzo 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote del sunnominato, Elio Bruno Giovini, figlio di Giovanni, nato a Grisignana il 12 novembre 1934, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Giugovaz».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Giovini» assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Lidia Ruzzai, nata a Portole il 1° marzo 1936.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(3784)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per titoli, a cinque borse di studio per ricerche in materia di statistiche sociali ed economiche e di informatica.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, lettera *h*), del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito in legge 21 dicembre 1929, n. 2238;

Vista la deliberazione del comitato amministrativo in data 4 febbraio 1982 concernente la regolamentazione delle borse di studio;

Sentito il Consiglio superiore di statistica, nella seduta del 27 gennaio 1983;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a cinque borse di studio, della durata di undici mesi, da usufruirsi nell'anno 1984 presso l'Istituto centrale di statistica (sedi di Roma), delle quali tre per ricerche in materia di statistiche sociali ed economiche e due per ricerche in materia di informatica.

Temi specifici di ricerca per le borse di studio in materia di statistiche sociali ed economiche saranno i seguenti:

a) Studio comparato delle informazioni statistiche nel campo « energia ».

b) Rilevazioni campionarie nel campo delle statistiche amministrative.

c) Indicatori correnti per la trimestralizzazione dei conti economici annuali: problemi, metodologie, applicazioni in altri Paesi.

d) Problemi e metodologie della localizzazione delle informazioni statistiche: le nuove tecnologie di input, elaborazioni ed output (rilevazioni aeree, carte tematiche, ecc.).

Temi specifici di ricerca per le borse di studio in materia di informatica saranno i seguenti:

1) Valutazione del software relativo all'information retrieval con particolare riferimento alla gestione di biblioteche e di grossi archivi cartacei.

2) Integrazione di procedure e di strumenti hardware e software per le funzioni di acquisizione e validazione dati e costituzione archivi per utenti finali.

Art. 2.

L'ammontare di ogni borsa è di L. 10.000.000 lorde e comprende sia le spese di soggiorno sia le spese di viaggio all'inizio ed al termine del periodo di studio presso l'Istituto.

Sono a carico dell'ISTAT eventuali spese di viaggio e di iscrizione per la frequenza di corsi di istruzione fuori dell'Istituto.

Le borse non sono cumulabili con altre borse o sovvenzioni analoghe né con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

Su richiesta del borsista, che dovrà pervenire all'Istituto tre mesi prima della scadenza, la borsa potrà essere rinnovata per un massimo di undici mesi. La richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione sull'attività svolta.

Art. 3.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

per le borse di studio in materia di statistiche sociali ed economiche: diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche, o in economia e commercio, o in scienze economiche;

per le borse di studio in materia di informatica: uno dei diplomi di laurea sopra indicati per la materia delle statistiche sociali e economiche oppure diploma di laurea in ingegneria elettronica, o in ingegneria elettrotecnica, o in matematica, o in fisica, o in scienze dell'informazione;

c) buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione;

d) idoneità fisica al lavoro di ricerca connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 30, con esclusione di qualsiasi beneficio di elevazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera ed indirizzate all'Istituto centrale di statistica Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio affari generali Via Cesare Balbo, 16 Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'istituto stesso entro il termine perentorio del 20 settembre 1983.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto dalle ore 10 alle ore 12, dei giorni feriali. Di tale presentazione sarà rilasciata ricevuta.

Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare a quale gruppo di borse di studio (statistico od informatico) intende concorrere e deve, inoltre, dichiarare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

4) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

5) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

6) domicilio e indirizzo (e relativo numero di telefono) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

7) il numero di codice fiscale.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Alla domanda di ammissione devono, inoltre, essere allegati:

a) certificato di laurea, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, e la data di quest'ultimo esame;

b) diplomi o attestati concernenti corsi universitari di specializzazione, con la votazione riportata e la data di conseguimento;

c) un piano di ricerca predisposto dal candidato su uno dei temi specifici di ricerca indicati all'art. 1 del bando relativo all'area (statistica o informatica) per la quale concorre;

d) eventuali lavori a stampa o dattiloscritti (compresa la tesi di laurea) e qualsiasi altro titolo che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) *curriculum vitae et studiorum;*

f) elenco, su carta semplice e in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente da allegare (in originale o copia fotostatica autenticata), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta libera.

I lavori, i certificati e tutti gli altri documenti sopraindicati dovranno pervenire all'Istituto centrale di statistica insieme alla domanda di partecipazione al concorso ed entro i termini previsti per la medesima; il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto all'interno, l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo del candidato.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo o che non producono i documenti indicati alle lettere *a*) e *c*).

Art. 5.

Il concorso sarà giudicato da una commissione nominata dal presidente dell'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'art. 4 della deliberazione del comitato amministrativo dell'Istituto stesso in data 4 febbraio 1982.

I candidati potranno essere chiamati dalla commissione a sostenere un colloquio.

Ai fini del giudizio di merito la commissione terrà conto dei titoli e del risultato dell'eventuale colloquio dei candidati valutando sia la loro attitudine a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica (con particolare riferimento al piano di ricerca presentato), sia la loro preparazione nel campo specifico degli studi che devono compiere.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

Art. 6.

Al termine dei suoi lavori la commissione formerà due graduatorie dei candidati giudicati meritevoli delle borse distinte per ciascun gruppo di borse di studio (statistico ed informatico).

Ogni membro della commissione dispone di dieci punti. Sono compresi nelle graduatorie, secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. E' esclusa ogni designazione *ex aequo*.

Art. 7.

Le graduatorie dei vincitori sono costituite dai candidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso per ciascuna area, nelle graduatorie di cui all'art. 6, secondo l'ordine di queste.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria. Non saranno comunque riassegnate le borse già fruite per un periodo superiore a tre mesi.

Art. 8.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie, nel perentorio termine di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo invito, dovranno far pervenire all'ISTAT i seguenti documenti rilasciati in carta libera:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza o di dimora dal quale risulti l'idoneità fisica al lavoro di studio e ricerca connesso al godimento della borsa.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Art. 9.

Con provvedimento del presidente dell'Istituto saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il provvedimento stesso sarà affisso all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione potranno essere restituiti, previa richiesta, i titoli presentati dai candidati.

Art. 10.

Gli assegnatari hanno l'obbligo di iniziare puntualmente alla data indicata, presso l'ISTAT, l'attività di studio per cui la borsa è stata assegnata e di continuarla regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo di durata della borsa. I medesimi hanno, inoltre, l'obbligo di osservare l'orario di lavoro e le altre norme interne dell'Istituto.

L'assegnatario che, senza giustificato motivo, non inizi alla data indicata l'attività di ricerca in programma o non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, sarà dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del presidente dell'ISTAT, dall'ulteriore utilizzazione della borsa.

Il relativo provvedimento verrà adottato su proposta del dirigente la Direzione generale cui il borsista è addetto, udito l'interessato.

Possono essere giustificati ritardi ed interruzioni della borsa solo se dovuti a gravi motivi di salute e a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Il pagamento della borsa sarà effettuato a rate mensili con le modalità stabilite all'atto di assegnazione della medesima.

Nelle ipotesi di cui al comma quarto del presente articolo verrà rispettivamente trattenuto, in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Art. 11.

Entro due mesi dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere all'ISTAT una particolareggiata relazione sull'attività scientifica svolta.

Roma, addì 11 giugno 1983

Il presidente: REY

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provinca di . . . .) via . . . . n. . . c.a.p. . . tel. . ., numero codice fiscale . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea, da usufruirsi nel 1984 presso l'Istituto centrale di statistica (delib. pres. ISTAT n. 63/AA.GG. dell'11 giugno 1983).

Dichiara di voler concorrere per la seguente materia (1) . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) essere fisicamente idoneo al lavoro di ricerca connesso con il godimento della borsa;

3) non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario, precisare quali condanne ha riportato);

4) impegnarsi a non usufruire durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

5) impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

6) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: . . . .

Allega alla presente i documenti richiesti dall'art. 4 del bando di concorso, con il relativo elenco in duplice copia.

Data, ...

Firma (2)

. . . .

---

(1) Indicare: «statistiche sociali ed economiche» o «informatica».

(2) La domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(3815)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di operaio comune « vulcanizzatore e gommista » nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1981, n. 432;
Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 marzo 1982, con il quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a bandire concorsi pubblici per l'assunzione, tra gli altri, di operai comuni;
Ritenuta la necessità di utilizzare uno dei posti disponibili per l'assunzione di un operaio comune « vulcanizzatore e gommista »;
Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, ad un posto di operaio comune « vulcanizzatore e gommista » in prova nel ruolo del personale operaio (seconda qualifica funzionale) della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il concorso sarà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica professionale per la quale si concorre.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

6) aver conseguito la licenza di scuola elementare;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Possono conseguire la nomina ad operaio coloro che, riportata una condanna di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di un solo dei requisiti indicati comporta l'esclusione dal concorso stesso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti Direzione generale dell'aviazione civile Servizio affari generali e del personale Ufficio personale Via Cristoforo Colombo n. 420 00145 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindervi);

3) la residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) di essere in possesso della licenza di scuola elementare;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio: per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione o nelle quali non sia stata indicata la qualifica professionale per la quale s'intende concorrere.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Entro il termine perentorio di giorni quaranta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* i candidati dovranno produrre i titoli di merito, in originale o copia autenticata, in regola con le norme sul bollo

Per l'invio dei titoli di merito valgono le disposizioni contenute nel secondo, terzo ed ultimo comma del precedente articolo 3.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificati di servizio, di ruolo o non di ruolo, prestato come vulcanizzatore e gommista presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risulti la durata dei servizi stessi;

2) certificati di servizio prestato come vulcanizzatore e gommista presso società, ditte o aziende private da cui risultino la durata dei servizi prestati, con l'indicazione dell'avvenuto versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso il competente tribunale o camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) attestati di idoneità conseguiti in pubblici concorsi a posti di vulcanizzatore e gommista, rilasciati dalle amministrazioni competenti;

4) attestati di specializzazione o qualificazione professionale rilasciati a seguito di frequenza di corsi per vulcanizzatore e gommista o conseguiti per la stessa qualifica durante il servizio militare;

5) certificati d'iscrizione nelle liste di collocamento con la qualifica di vulcanizzatore e gommista.

Non saranno valutati dalla commissione esaminatrice titoli diversi da quelli sopraelencati o che non contengano tutte le indicazioni richieste ovvero presentati in copie non autenticate nonchè i titoli non in regola con le norme sul bollo o acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non è ammessa in nessun caso la presentazione o l'invio di titoli dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo. Non è consentito, altresì, fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio ad essi attribuibile, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati elencando i documenti presi in esame ed assegnando i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Ultimata la valutazione dei titoli la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Non possono essere inclusi nella graduatoria di merito i candidati nei cui confronti la commissione esaminatrice non abbia utilmente valutato almeno uno dei titoli elencati nel precedente art. 4.

Art. 6.

Le graduatorie di merito e dei vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina.

I titoli di preferenza e di precedenza dovranno essere presentati dagli interessati con le modalità e nel termine che saranno precisati nell'apposito invito.

Le graduatorie predette e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 7.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che l'interessato godeva del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza o da un medico militare attestante l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Per gli invalidi il certificato dovrà fare, comunque, menzione dell'invalidità e attestare, altresì, che lo stato fisico dell'invalido sia compatibile con l'esercizio delle mansioni che gli saranno affidate. Nel certificato dovrà, inoltre, essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837;

8) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo di preferenza o di precedenza.

Il candidato già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quale appartenente ai ruoli organici delle carriere civili, dovrà produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti in bollo ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto n. 5);

c) certificato medico di cui al precedente punto n. 7).

Il candidato che si trovi alle armi per gli obblighi di leva od in carriera continuativa ovvero in servizio di polizia è esonerato dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al punto n. 6). In loro vece produrrà un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua posizione.

Per il candidato indigente o profugo dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato operaio comune «vulcanizzatore e gommista» in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto d'impiego.

In tale ipotesi spetterà all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

E' esentato dal periodo di prova l'operaio che l'abbia già favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un presidente e da altri due membri scelti tra i funzionari della soppressa carriera direttiva con qualifica non inferiore a ispettore principale o qualifiche equiparate.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un impiegato della soppressa carriera di concetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1982

Il Ministro: BALZAMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1983
Registro n. 6 *Trasporti, foglio n.* 216

ALLEGATO A

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo n. 420 - 00145 ROMA

Il sottoscritto residente a in via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli, ad un posto di operaio comune « vulcanizzatore e gommista » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a il (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . . (indicare il titolo di studio posseduto), conseguito il . . presso .

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (1)

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio;

allega i sottoelencati titoli di merito (3):

I) .

II) .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il c.a.p.).

Data,

Firma (4)

---

(1) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè .

(2) Ovvero di aver prestato servizio dal . . al . presso . . e che tale servizio è cessato a motivo di .

(3) Elencare i titoli di merito, tra quelli previsti nell'art. 4 del bando, allegati alla domanda di ammissione.

Si rammenta che i titoli potranno essere trasmessi successivamente alla domanda nel termine e con le modalità indicate nel menzionato art. 4.

(4) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità, con le modalità indicate nell'art. 3.

(3610)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di ricercatore universitario presso l'istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi tre posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di magistero:

gruppo n. 36 . posti 1
gruppo n. 47 . » 1
gruppo n. 52 . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta », via della Traspontina, 21, 00193 Roma, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del predetto istituto universitario.

(3860)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza », istituto di medicina legale e delle assicurazioni, viale Regina Elena, 336, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 luglio 1983, ore 10;

seconda prova scritta: 21 luglio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 107, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 luglio 1983, ore 10;

seconda prova scritta: 19 luglio 1983, ore 9,30.

(3859)

Avviso di rettifica al diario delle prove di esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso la Università di Camerino. (Diario pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 150 del 2 giugno 1983).

Nel diario delle prove d'esame del concorso citato in epigrafe, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 4, fissato per i giorni 20-21 luglio 1983, pag. 4415, al posto di: «... seconda prova *scritta*: 21 luglio 1983, ore 9,30...», leggasi: «.... seconda prova: 21 luglio 1983, ore 9,30...».

(3861)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 173 del 25 giugno 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

A.T.A.F. - Azienda consortile trasporti autolinee fiorentine: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo ufficio nell'ambito del servizio impianti.

Centrale del latte - Azienda municipalizzata di Milano: Concorso pubblico, per titoli integrato da colloquio, ad un posto di capo del servizio amministrativo.

Istituto autonomo per le case popolari di Civitavecchia: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto in ruolo di VI fascia funzionale, servizio amministrativo.

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1983, n. **21.**

Finanziamento per interventi finalizzati alla lotta contro le tossicodipendenze.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 31 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione attua un programma di interventi urgenti finalizzati all'attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nel settore delle tossicodipendenze a norma dei successivi articoli.

Art. 2.

Nuclei operativi

Al fine della formazione dei nuclei operativi di cui al « Rapporto sul fenomeno droga in Lombardia. Linee per l'elaborazione del progetto obiettivo e primi interventi regionali contro le tossicodipendenze », approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. III/650 del 22 aprile 1982, il consiglio stesso dispone, ove necessario e in conformità ai criteri previsti dalla deliberazione predetta, l'integrazione dell'organico delle U.S.S.L. ai sensi della legge 26 gennaio 1982, n. 12; i relativi finanziamenti regionali sono erogati agli enti responsabili dei servizi di zona a seguito dell'acquisizione da parte della giunta regionale degli atti attestanti l'avvenuta assunzione del personale o l'affidamento provvisorio degli incarichi di consulenza professionale.

Nella valutazione del fabbisogno di personale per le singole U.S.S.L. si fa altresì riferimento alla necessaria integrazione operativa e tecnica tra le figure professionali dei nuclei operativi di cui al comma precedente e quelle previste per gli altri servizi delle U.S.S.L. medesime.

Art. 3.

Programmi sperimentali di assistenza integrata

La Regione eroga agli enti responsabili dei servizi di zona contributi destinati all'attuazione di programmi sperimentali di assistenza integrata di cui alle deliberazioni n. II/1187 del 4 ottobre 1979 del consiglio regionale e n. 30566 del 2 aprile 1980 della giunta regionale, nonché di interventi per il sostegno psico-sociale alle famiglie dei tossicodipendenti e alle famiglie di appoggio e per i gruppi giovanili che operino specificatamente nel campo della prevenzione e del recupero dell'emarginazione giovanile.

A tal fine gli enti responsabili dei servizi di zona trasmettono alla giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi operativi, formulati d'intesa con il comitato di coordinamento dei comuni previsto dalla deliberazione del consiglio regionale n. III/645 approvata il 5 aprile 1982 ed elaborati in coerenza con i contenuti della deliberazione n. III/650 approvata dal consiglio regionale il 22 aprile 1982; ai fini della realizzazione delle attività ivi previste i programmi definiscono altresì il concorso di tutti gli enti ed organismi partecipanti in termini di personale, strutture e risorse finanziarie.

L'assegnazione dei contributi è disposta con deliberazione della giunta regionale, previo parere della consulta regionale per la lotta contro le tossicodipendenze e sentita la competente commissione consiliare.

La spesa di lire 4 miliardi per i contributi di cui al presente articolo è ripartita secondo la tabella allegata alla presente legge, tenendo conto dell'esigenza di favorire un'effettiva pluralità di sperimentazioni qualitativamente adatte ad affinare gli indirizzi operativi per la lotta contro le tossicodipendenze.

Art. 4.

Contributi ad enti ausiliari convenzionati

La Regione assegna contributi agli enti ausiliari operanti nel settore delle tossicodipendenze, convenzionati con la Regione medesima ai sensi dell'art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

A ciascun ente già convenzionato è assegnato per l'anno 1982 un contributo pari a quello assegnato per il 1981 in base alle deliberazioni della giunta regionale n. 9550 del 21 luglio 1981 e n. 9552 del 21 luglio 1981, maggiorato del 30 per cento.

All'erogazione di tale contributo provvede con proprio decreto il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato.

Con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, possono essere assegnati contributi ad altri enti ausiliari con i quali la Regione stipuli una convenzione ai sensi dell'art. 94 della predetta legge 22 dicembre 1975, n. 685.

A decorrere dall'anno 1983 i contributi agli enti di cui ai commi precedenti dovranno rientrare nel piano di finanziamento dei programmi di cui al precedente art. 3 e saranno commisurati all'attività svolta da ogni singolo ente, con riguardo alla tipologia del servizio ed alla sua rilevanza operativa rapportata al personale impegnato, alle varianti di intervento offerte al numero di utenti assistiti.

Art. 5.

Indennità

Ai membri della consulta regionale per la lotta contro le tossicodipendenze prevista dalla deliberazione consiliare n. III/650 del 22 aprile 1982, vengono riconosciute le indennità previste dalla legge regionale 22 novembre 1982, n. 63.

Le stesse indennità competono altresì ai membri delle altre commissioni di studio e preposte al coordinamento regionale ed al controllo sugli organi e sugli enti abilitati alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione dei tossicodipendenti, istituite dalla giunta regionale in attuazione della citata deliberazione consiliare n. III/650 del 22 aprile 1982.

Art. 6.

Norma finanziaria

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sono autorizzate le seguenti spese:

a) la spesa di L. 5.952.690.000 per l'attivazione dei nuclei operativi e conseguente assunzione degli operatori socio-sanitari in attuazione della legge n. 685/75;

b) la spesa di L. 4.000.000.000 per l'avvio dei programmi sperimentali di assistenza integrata;

c) la spesa di L. 426.075.000 per contributi agli enti ausiliari convenzionati.

Al finanziamento della spesa complessiva di L. 10.378.765.000 di cui al precedente primo comma si provvede:

per L. 9.952.690.000 mediante impiego dell'assegnazione statale relativa alla quota corrente del fondo sanitario per l'anno 1980 attinente agli interventi innovativi di complessive lire 59.800 milioni, disposta a favore della regione Lombardia con delibera del CIPE in data 3 aprile 1980, reiscritta al cap. 1.2.8.1.1/1145 del bilancio 1982 ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34;

per L. 426.075.000 con i fondi stanziati ai capitoli 1.2.3.2.4/407 e 1.2.3.2.4/1187 del bilancio 1982 relativi a « Spese e contributi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope ».

Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede:

per gli interventi di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*), relativamente agli operatori e alle attività sanitarie di cui ai programmi di assistenza integrata, con le quote del fondo sanitario nazionale erogate dallo Stato ai sensi dell'art. 51 della legge n. 833/78.

Al riparto fra le U.S.S.L. si provvederà con i criteri e modalità di cui alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 106;

per gli interventi di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*) relativamente al personale e alle attività socio-assistenziali di cui ai programmi sperimentali di assistenza integrata ed alla lettera *c*), mediante impiego delle risorse regionali previste per l'attuazione della legge n. 685/75 nel bilancio pluriennale 1973-85, alla attività: 1.2.3.2.4. «prevenzione e cura delle tossicodipendenze» tabella relativa alle «previsioni di spesa riferita a leggi operanti».

Al finanziamento della spesa per le indennità di cui all'art. 5 si prevede, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 49/81, mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.1.2.3.1./322 «spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» annualmente iscritte, fra le spese obbligatorie, nello stato di previsione delle spese di bilancio per i singoli esercizi.

Art. 7.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 marzo 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 17 *febbraio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 25 *marzo* 1983, *prot. n.* 20802/4371).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1983, n. 22.
Costituzione della società «Lombardia lavoro».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 31 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della società

La regione Lombardia, nell'ambito dei poteri e delle funzioni previste dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di informazioni sulle prospettive di impiego, orientamento e formazione professionale, si avvale di una società appositamente costituita, avente per oggetto sociale la fornitura dei servizi per l'orientamento delle scelte professionali dei cittadini e l'assistenza alle imprese relativamente ai processi di formazione per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro.

Art. 2.
Procedure di costituzione

Il presidente della giunta regionale, è autorizzato, previa delibera di giunta, a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla «Lombardia lavoro» ed, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo, a sottoscrivere non meno del 50 per cento delle azioni emesse, nonché gli eventuali accordi tra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

Di tali atti e accordi è data immediata comunicazione al consiglio regionale.

La sottoscrizione delle azioni è subordinata all'avvenuto accertamento, mediante deliberazione della giunta regionale, che lo statuto della «Lombardia lavoro» sia conforme alle norme di legge in materia di società per azioni e disponga, per la durata della partecipazione alla società, quanto segue:

1) che la società sia costituita dalla regione Lombardia, dall'Unione regionale e dalle camere di commercio della Lombardia e dalle singole camere di commercio, industria e agricoltura della Lombardia, che intendono partecipare;

2) che l'oggetto sociale della «Lombardia lavoro» sia la promozione e organizzazione delle attività necessarie alla sperimentazione di forme di orientamento, informazione e assistenza ai lavoratori e alle imprese, secondo quanto stabilito dal precedente art. 1;

3) che l'attività si volga in collaborazione con gli osservatori territoriali del mercato del lavoro, istituiti con la legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, nonché con gli enti ed istituti regionali di ricerca e formazione ed in armonia con direttive stabilite dalla commissione regionale dell'impiego;

4) che il capitale sociale non sia superiore a L. 500.000.000;

5) che l'utile della gestione debba essere destinato al reimpiego in programmi di ammodernamento e potenziamento approvati dagli organi societari all'inizio di ogni triennio, restando esclusa qualsiasi forma di distribuzione agli azionisti;

6) che il consiglio di amministrazione sia composto dal presidente, eletto dall'assemblea a norma dell'ultimo comma dell'art. 2380 del codice civile, da non meno di 5 e non più di 11 consiglieri, anche non soci, e che gli amministratori siano eletti per tre anni e siano rinnovabili;

7) che ai poteri degli amministratori non siano posti limiti diversi da quelli risultanti dalle norme di legge sulle società per azioni;

8) che il direttore generale sia nominato dall'assemblea;

9) che sia prevista l'istituzione di un comitato tecnico-consultivo di supporto al consiglio di amministrazione composto da esperti anche in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali.

I rappresentanti della Regione nella società sono nominati nelle forme e nei modi previsti dallo statuto della Regione e possono essere revocati ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

I rappresentanti nominati ai sensi del comma precedente sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione; essi in particolare sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 6 gennaio 1979, n. 2.

Art. 3.
Diritto di opzione

La sottoscrizione delle azioni è subordinata, oltre che alle condizioni previste al terzo comma del precedente articolo, anchhe alla stipulazione di un accordo tra i soci che, per la durata della partecipazione alla società, disponga quanto segue:

1) che i soci contraenti si riconoscano reciprocamente un diritto di opzione sul trasferimento delle azioni possedute;

2) che il diritto di opzione debba essere esercitato, entro trenta giorni dall'avviso di alienazione, in proporzione alle azioni possedute dai singoli soci che esercitano tale diritto, con facoltà per ciascun socio contraente di subentrare, entro i successivi quindici giorni, nel diritto di opzione eventualmente non esercitato; qualora più soci contraenti concorrano nel subentro si procede a riparto;

3) che il prezzo delle azioni trasferite mediante opzione sia determinato nella maggior cifra tra il valore nominale delle azioni e l'importo ottenuto dividendo il valore dei mezzi propri della società, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, per il numero delle azioni, maggiorando il valore dei mezzi propri dell'eventuale sovraprezzo versato in occasione di emissioni di nuove azioni successive all'approvazione del bilancio e precedenti l'esercizio del diritto di opzione;

4) che il diritto di opzione non sia negoziabile.

Art. 4.
Convenzione con la Regione

Il presidente della giunta, o l'assessore al coordinamento per l'occupazione e le attività produttive, se delegato, è autorizzato, nei limiti degli stanziamenti previsti dai rispettivi bilanci di previsione e successive variazioni dei singoli esercizi, a stipulare convenzioni con la « Lombardia lavoro » ed, eventualmente, con le altre società a partecipazione regionale per realizzare interventi di cui all'art. 1 che, in base a specifiche esigenze rilevate a livello di aree territoriali, settori produttivi e per particolari categorie di lavoratori, possono favorire un migliore inserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro.

Il consiglio regionale all'inizio di ogni anno ed al primo anno entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera, su proposta della giunta regionale, i criteri e le priorità per l'attuazione degli interventi di cui sopra e la stipula delle relative convenzioni.

Art. 5.
Norma finanziaria

Per la partecipazione della Regione al capitale sociale di « Lombardia lavoro » è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di L. 300.000.000, al cui finanziamento si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui » iscritto al cap. 2.5.2.1.2958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 4 è autorizzata per il triennio 1983-85 la spesa annua di L. 1.200.000.000.

L'onere relativo agli interventi di cui al precedente comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1983-85, parte II « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 3.1.5.1. « Interventi speciali regionali nel campo del lavoro », tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi regionali ».

Al finanziamento dell'onere di L. 1.200.000.000 di cui al precedente secondo comma si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per oneri, relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 2.5.2.1.1.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, alla parte 1, ambito 3, settore 1 sono istituiti:

l'obiettivo 2.3.1.5. « Interventi speciali nel campo del lavoro »;

il progetto 2.3.1.5.1. « Interventi speciali regionali nel campo del lavoro »;

il cap. 2.3.1.5.1.1610 « Spese per la partecipazione della Regione al capitale sociale della società "Lombardia lavoro" » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 300 milioni;

il cap. 2.3.1.5.1.1611 « Oneri per la realizzazione di iniziative dirette alla sperimentazione di forme di orientamento, informazione ed assistenza ai lavoratori ed alle imprese al fine di favorire il migliore incontro tra domanda ed offerta di lavoro » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.200 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 marzo 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 24 *febbraio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 25 *marzo* 1983, *prot. n.* 23302/4391).

(3217)

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1983, n. 23.
Disciplina delle associazioni interaziendali per i servizi sostitutivi in agricoltura.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 6 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel quadro delle attività previste dall'art. 24 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 « Norme per l'attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 nella regione Lombardia », la Regione favorisce la costituzione di associazioni tra imprenditori agricoli singoli o associati per l'assistenza interaziendale con lo scopo di fornire servizi di sostituzione in agricoltura.

2. La Regione favorisce altresì la costituzione di cooperative di servizio con lo scopo di formare i sostituti e fornire gli stessi alle associazioni richiedenti.

Art. 2.

1. Le associazioni regolate dalla presente legge hanno lo scopo di organizzare la fornitura di servizi specializzati agli imprenditori singoli o associati nei seguenti casi:

a) rimpiazzamento temporaneo del conduttore dell'azienda o di un suo coadiuvante o dipendente fisso indisponibile per motivi di ordine sociale quali malattia, infortunio, maternità;

b) rimpiazzamento temporaneo del conduttore dell'azienda o di un suo coadiuvante o dipendente fisso assente per cure, formazione professionale o cariche elettive politiche o sindacali;

c) rimpiazzamento temporaneo del conduttore dell'azienda o di suoi coadiuvanti familiari o di lavoratori dipendenti che usufruiscano del riposo settimanale o di uno o più periodi di ferie annuali;

d) fabbisogno supplementare di manodopera per cause di forza maggiore quali: incendi, uragani, inondazioni, terremoti, siccità ed altre calamità naturali.

2. Le cooperative di servizio di cui al precedente art. 1, secondo comma, hanno lo scopo di fornire i sostituti alle associazioni richiedenti.

3. Al fine di preparare gli aspiranti sostituti le cooperative di servizio e le organizzazioni sindacali propongono alla Regione corsi annuali che saranno attuati dai centri di formazione professionale.

Art. 3.

1. Le associazioni sono formate dagli imprenditori agricoli o associati che intendono usufruire del servizio di sostituzione.

2. Beneficiari del servizio sono solo gli imprenditori agricoli singoli o associati membri dell'associazione.

3. Le associazioni di cui al precedente primo comma possono assumere per le sostituzioni lavoratori agricoli specializzati nonché utilizzare anche cooperative di servizio.

4. Le cooperative di servizio di cui al precedente art. 1, secondo comma, possono essere formate da coltivatori diretti e lavoratori dipendenti nel rispetto delle vigenti leggi.

Art. 4.

1. Le associazioni di imprenditori agricoli che gestiscono un servizio di sostituzione e che intendono ottenere il riconoscimento ai fini della presente legge, dovranno inoltrare domanda al presidente della giunta regionale che provvede entro sessanta giorni su conforme deliberazione della giunta regionale stessa.

2. Alla domanda di riconoscimento dovranno essere allegati:

a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione;

b) l'elenco dei soci nonché i dati riguardanti le caratteristiche delle rispettive aziende;

c) l'indicazione dell'ambito territoriale entro cui verrà ad operare l'associazione.

3. Le associazioni le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della regione Lombardia, con il riconoscimento acquistano personalità giuridica di diritto privato.

4. Le associazioni riconosciute verranno iscritte in un apposito elenco conservato presso la giunta regionale.

5. Ogni imprenditore agricolo singolo o associato, non può appartenere, per la medesima azienda, a più di un'associazione.

Art. 5.

1. Hanno titolo al riconoscimento le associazioni che posseggono i seguenti requisiti:

a) essere formate da imprenditori agricoli singoli o associati regolarmente iscritti all'albo professionale istituito a norma della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18;

b) possedere un numero di soci non inferiore a sei titolari di altrettante aziende agricole;

c) essere costituite senza fini di lucro;

d) essere rette da uno statuto debitamente approvato dalla giunta regionale contestualmente alla deliberazione di riconoscimento.

Art. 6.

1. Gli statuti delle associazioni dovranno prevedere:

a) una quota associativa annua minima;

b) l'impegno per ciascun socio di utilizzare i servizi di sostituzione per un numero minimo di giornate annue;

c) la graduazione delle tariffe, privilegiando le sostituzioni richieste per motivi sociali.

2. La durata dell'associazione non potrà essere comunque inferiore a tre anni.

Art. 7.

1. In relazione alle finalità di ordine sociale espletate dai servizi di sostituzione, la giunta regionale può assegnare per tre anni contributi per la costituzione ed il funzionamento delle associazioni riconosciute ai sensi del precedente art. 4; tali contributi possono essere assegnati anche alle cooperative di servizio di cui alla presente legge e sono articolati come segue:

a) un aiuto di avviamento sotto forma di contributo «una tantum»;

b) un contributo annuo per il funzionamento amministrativo.

2. Il contributo di cui alla precedente lettera b) può essere commisurato fino al settantacinque per cento della spesa riconosciuta ammissibile per compensare l'incaricato delle associazioni di provvedere allo smistamento e al controllo dei sostituti e fino al cinquanta per cento delle altre spese riconosciute ammissibili al fine del funzionamento amministrativo del servizio delle associazioni riconosciute e delle cooperative di servizio.

Art. 8.

1. Per ottenere i contributi di cui al precedente art. 7 le associazioni riconosciute e le cooperative di servizio di cui alla presente legge debbono presentare al presidente della giunta regionale o all'assessore all'agricoltura se delegato, una domanda di concessione.

2. La giunta regionale, sentita la commissione agricoltura, concede i contributi.

3. Le domande devono essere presentate entro il trenta giugno e il trentuno dicembre di ogni anno e corredate anche da un programma di attività e da un preventivo di spesa.

4. I contributi sono liquidati alla fine di ciascun anno di attività previa presentazione di una relazione dell'attività svolta.

5. La giunta regionale può disporre l'erogazione di anticipazioni entro il limite massimo del quaranta per cento del contributo concedibile.

Art. 9.

1. Le associazioni per la gestione di servizi di sostituzione dispongono, per il finanziamento della loro attività statutaria, delle entrate derivanti:

a) dal versamento delle quote sociali e dal pagamento delle tariffe stabilite, a carico degli associati, dagli statuti;

b) dai contributi, sovvenzioni e concorsi finanziari di qualsiasi genere eventualmente concessi dalla Comunità europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali;

c) dalle sovvenzioni di qualsiasi tipo derivanti da organizzazioni professionali, sindacati ed enti vari.

Art. 10.

1. La giunta regionale esercita la vigilanza sulle associazioni riconosciute che a tal fine sono tenute a trasmetterle copia del bilancio consuntivo.

2. Copia del bilancio consuntivo dovrà essere altresì trasmesso dalle cooperative di servizio che usufruiscono dei contributi di cui alla presente legge.

3. La giunta regionale può disporre, previa diffida, la sospensione o la revoca dei contributi deliberati.

4. La giunta può altresì disporre, previa diffida e con la osservanza delle stesse procedure di cui al primo comma del precedente art. 4, la revoca del riconoscimento dell'associazione in caso di ripetute inadempienze o di gravi irregolarità di gestione.

5. Alla revoca del riconoscimento consegue d'ufficio la cancellazione dall'elenco di cui al precedente art. 4.

Art. 11.

1. Per la concessione di contributi di cui all'art. 7 della presente legge è autorizzata, per il 1983, la spesa di lire 310 milioni.

2. Per gli anni successivi la determinazione della spesa è effettuata con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. Al finanziamento dell'onere di lire 310 milioni previsto per il 1983 dal precedente primo comma, si provvede mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti operative per l'adempimento di funzioni normali, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

4. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, parte I, ambito 3, settore 3, obiettivo 6, attività 1, è istituito:

il cap. 1.3.3.6.1.1596 «Contributi alle associazioni di imprenditori agricoli riconosciute dalla Regione per la costituzione, il funzionamento e la gestione di servizi di sostituzione nonché contributi alle cooperative di servizio utilizzate dalle associazioni medesime per la loro costituzione ed il loro funzionamento» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 310 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 aprile 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 24 *febbraio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 30 *marzo* 1983, *prot. n.* 22402/4604).

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1983, n. **24**.

Proroga del termine di adeguamento delle piste attrezzate per la pratica non agonistica dello sci di cui all'art. 4 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 88.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 6 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1982, fissato con l'art. 4 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 88, per l'adeguamento delle piste attrezzate alla normativa regionale, è prorogato al 31 dicembre 1983.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 aprile 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 24 *febbraio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *marzo* 1983, *prot. n.* 21402/4494).

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1983, n. **25.**

Contributi regionali per le manifestazioni connesse con la visita del Papa a Milano.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 6 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'organizzazione dei convegni e delle manifestazioni promossi a Milano nel maggio 1983 in occasione del 20° Congresso eucaristico nazionale, la giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo in via straordinaria sino a lire 500 milioni, così suddivisi:

a) per attività musicali e teatrali, L. 350.000.000;

b) per incontri, conferenze, convegni, mostre e pubblicazioni, L. 150.000.000.

La giunta concorda con l'ente promotore delle manifestazioni la ripartizione del contributo, ne dà comunicazione al consiglio regionale e provvede alla erogazione del 50 % del contributo stesso.

La quota rimanente sarà erogata a presentazione del consuntivo finanziario delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle singole manifestazioni finanziate con contributo regionale.

Nel caso tali manifestazioni non abbiano potuto aver luogo o abbiano richiesto un impegno finanziario minore, la giunta regionale tratterrà la relativa quota non utilizzata.

Art. 2.

Norma finanziaria

Per la concessione del contributo previsto dall'art. 1 della presente legge è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 500 milioni.

Al finanziamento dell'onere di lire 500 milioni, previsto dal precedente comma per l'anno 1983, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza del capitolo 1.5.1.1.1.538 « Fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 ».

In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla parte I, ambito 5, settore 1, finalità 1, attività 1, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.1.1.538 « Fondo di riserva per le spese impreviste » è ridotta di lire 500 milioni;

2) alla parte I, ambito 1, settore 6, finalità 3, attività 1, è istituito il cap. 1.1.6.3.1.1617 « Contributo per le manifestazioni relative al 20° Congresso eucaristico nazionale indette dalla curia arcivescovile di Milano » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 500 milioni.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 aprile 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 24 *febbraio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *marzo* 1983, *prot. n.* 21402/4491).

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1983, n. **26.**

Integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 86: « Interventi per la valorizzazione del patrimonio idrominerale regionale, sviluppo ed incentivazione dell'industria termale ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 6 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1) Le aziende che, a norma della legge regionale 7 giugno 1980, n. 86: « Interventi per la valorizzazione del patrimonio idro-minerale regionale, sviluppo ed incentivazione dell'industria termale » e conformemente agli indirizzi e priorità di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. III/135 del 22 gennaio 1981, hanno promosso nel triennio 1980-82 la valorizzazione del patrimonio idro-termale, possono presentare nuove istanze di contributo per i casi sottoindicati:

devoluzione del contributo, assegnato ma non erogato, ad altre iniziative previste dall'art. 3 della legge regionale n. 86/80 e dal documento di indirizzi e priorità approvato dal consiglio regionale con atto n. III/135 del 22 gennaio 1981;

variazione dei costi per opere in corso già inserite nel piano triennale di riparto;

nuove opere effettuate relative ad iniziative contemplate dall'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 86.

2) Le istanze di cui al comma precedente devono essere presentate alla giunta regionale - settore industria e artigianato, entro e non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

3) Per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 7 giugno 1980, n. 86.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 aprile 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 24 *febbraio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *marzo* 1983, *prot. n.* 22002/4492).

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1983, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1982, n. 25: « Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria ».

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 6 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1) Dopo il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1982, n. 25, è aggiunto il seguente secondo comma:

« I periodi di divieto previsti dal comma precedente decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un'ora prima del levar del sole del giorno di scadenza ».

2) Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1982 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nelle acque secondarie pregiate è vietato l'esercizio della pesca per ogni specie ittica durante il periodo compreso tra un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ed un'ora prima del levar del sole dell'ultima domenica di febbraio ».

Art. 2.

1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 aprile 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 24 *febbraio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *marzo* 1983, *prot. n.* 22302/4493).

(3218)

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1983, n. 28.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1981, n. 48: « Anticipazione al programma di investimenti del piano sanitario regionale 1981-83 ».

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 12 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Per l'esecuzione delle opere di cui alla tabella allegata alla presente legge, l'erogazione dei contributi relativi ad oneri derivanti da revisione prezzi, avverrà secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Le tabelle *A* e *B* allegate alla legge regionale 20 agosto 1981, n. 48, modificate dalla legge regionale 18 marzo 1982, n. 17, sono sostituite dalla tabella allegata alla presente legge.

La giunta regionale è autorizzata, sentita la commissione consiliare competente, ad apportare eventuali ulteriori variazioni alla tabella di cui al primo comma, sulla base di istanze debitamente deliberate dagli enti interessati.

Art. 2.

Le disposizioni del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1981, n. 48, così come modificato dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 17, continuano ad applicarsi anche a favore degli enti ospedalieri che abbiano ottenuto il riconoscimento di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

All'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1981, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

La Regione può erogare i contributi di cui al primo comma anche a favore di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.

Art. 3.

Ferma restando l'autorizzazione prevista dall'art. 13 della legge 28 febbraio 1980, n. 33 e dall'art. 5 della legge 27 giugno 1981, n. 331, è autorizzata la concessione di un contributo in capitale a favore dell'ente responsabile dei servizi di zona U.S.S.L. n. 39, di lire 3.500 milioni, a stralcio dei finanziamenti che saranno disposti dalla legge di piano sanitario regionale, per la realizzazione di una struttura poliambulatoriale con servizi specialistici non di ricovero.

Per la concessione del contributo di cui al comma precedente si applicano le procedure previste dalle leggi regionali 20 agosto 1981, n. 48 e 18 marzo 1982, n. 17.

La giunta regionale, sulla base della delibera dell'ente responsabile dei servizi di zona U.S.S.L. n. 39, nonché acquisito l'atto deliberativo di approvazione della provincia ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvederà, con propria deliberazione a determinare la collocazione e le caratteristiche organizzative della nuova struttura poliambulatoriale.

Art. 4.
Norma finanziaria

Per le finalità previste dall'art. 3 della presente legge è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 3.500 milioni.

Al finanziamento dell'onere di lire 3.500 milioni per l'anno 1983 di cui al precedente primo comma si fa fronte mediante impiego per pari importo, ai sensi dell'art. 43, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, delle quote residue del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutuo » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

In relazione a quanto disposto dai precedenti commi, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, parte II, ambito 2, settore 4, obiettivo 2, progetto 3, è istituito il cap. 2.2.4.2.3.1576 « Contributo in capitale all'ente responsabile dei servizi di zona U.S.S.L. n. 39, per la realizzazione di una struttura poliambulatoriale » con la dotazione finanziaria di competenza di lire 3.500 milioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbiicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 aprile 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 24 *febbraio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *marzo* 1983, *prot. n.* 20902/4495).

(*Omissis*).

(3219)

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1983, n. **29**.

Contributo al Centro interregionale di studi e documentazione - CINSEDO.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 19 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Lombardia, nel riconoscimento della rilevanza per i propri fini istituzionali del CINSEDO - Centro interregionale di studi e documentazione con sede in Roma, e per potersi avvalere dei servizi che lo statuto del Centro prevede siano forniti senza fini di lucro, concede ad esso un contributo annuale inteso anche a sostenere l'organizzazione e le attività svolte nel comune interesse delle regioni e delle province autonome.

Art. 2.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di L. 49.000.000.

Alla determinazione della spesa relativa agli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Al finanziamento dell'onere di cui al precedente primo comma si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti operative per l'adempimento di funzioni normali, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

In relazione a quanto disposto dal presente articolo, nel bilancio per l'esercizio finanziario 1983 sarà istituito alla parte I, il cap. 1.1.6.3.1.1601 « Contributi e finanziamento a favore del CINSEDO - Centro interregionale di studi e documentazione » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 49.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 aprile 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *marzo* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota dell'*11 *aprile* 1983, *prot. n.* 22702/5034).

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1983, n. **30**.

Modifica alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 66: « Acquisto costruzione, restauro e ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale ed a sedi di uffici regionali ».

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 19 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

All'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 66, il quinto alinea è così sostituito:

restauro e ristrutturazione dell'immobile ex « Caserma Pastrengo » di via Gandolfo, in Mantova, di proprietà del comune, per destinarlo a sede del centro di formazione professionale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 aprile 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *marzo* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota dell'*11 *aprile* 1983, *prot. n.* 20202/5035).

(3262)

REGIONE TOSCANA

Avviso di rettifica alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 36: « Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere ». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 27 del 9 maggio 1980 e riprodotta nella « Gazzetta Ufficiale » n. 250 dell'11 settembre 1980).

Nel testo della legge regionale citata in epigrafe, all'art. 2, sesto comma, tra il termine « deliberazione » e « delle procedure » inserire: « del consiglio regionale previa osservanza ».

(3401)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831750)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.